

**ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO**

**Denuncia-Querela  
Nomina di difensore di fiducia  
Richiesta di avviso in caso di richiesta di proroga delle indagini  
Istanza di avviso in caso di richiesta di archiviazione**

Io sottoscritto avv.prof. Angelo Dente, nato a Salerno il 23.7.1955, c.f. DNTNGL55L23H703F, ivi residente alla via Casa Manzo,n.2, espongo alla S.S.Ill.ma le circostanze di seguito indicate, in proprio e nella mia qualità di segretario nazionale del Partito politico “Caccia Ambiente” costituito con atto pubblico del notaio Raimondo Malinconico Rep.62402 Racc.25024 - P.IVA e C.F. 04543950655 – con sede in Salerno, alla Via Benedetto Croce, 34 - 84121 Salerno (SA) e che, tra i propri scopi, si prefigge quello di tutelare i diritti e l’immagine degli aderenti allo stesso e dei cacciatori in generale, espongo alla S.S.Ill.ma le circostanze di seguito indicate.

\* \* \* \* \*

**1** - In data 26 aprile 2011 il quotidiano on line CITTA’ DELLA SPEZIA, pubblicava, sul proprio sito - <http://www.cittadellaspezia.com> - l’articolo dal titolo << Morelli (Diritti dei Verdi): “No alla proposta di insegnare la caccia nelle scuole di Rocchetta>>. Produco, allegata alla presente denuncia querela, sub nr. 1, la stampa di detto articolo, di cui di seguito, per comodità di lettura, trascrivo l’intero testo, evidenziando con il grassetto, con il carattere sottolineato e con la spaziatura espansa le espressioni che, a mio giudizio,e come richiedo che la S.S.Ill.ma voglia accertare, integrano la consumazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa.

*<< Val di Magra – Val di Vara. “La notizia che arriva da Rocchetta Vara, di introdurre nelle scuole l’educazione alla caccia, ci lascia veramente senza parole – dichiara la responsabile dei Diritti dei Verdi, Cristina Morelli -. Non pensavamo che un sindaco potesse arrivare a tanto. **Pensare che solo perché a Rocchetta Vara in ogni famiglia esiste un cacciatore, questo può permettere di insegnare la caccia come il rispetto delle tradizioni, è come dire che in quei territori dove la mafia è purtroppo ben radicata, in ogni famiglia “potrebbe esistere” un mafioso e quindi facciamo educazione a diventare mafiosi, nel rispetto delle “migliori” tradizioni”.***

*“Ovviamente il paragone è forte – continua la Morelli – ma quest’idea di inserire nel programma educativo delle scuole, la caccia, arrivata dal*

*sindaco di Rocchetta Vara Riccardo Barotti, forse in cerca di una popolarità, non trovata in altri modi, è veramente orrida. La scuola dovrebbe essere un posto dove si insegna l'educazione alla vita, al rispetto, alla non violenza, ad una cultura della pace. E invece no, a Rocchetta Vara, per far parlare di sé, si trova questa "geniale" idea. Far vedere ai bambini una vera e propria battuta di caccia. Insegnare come delle creature innocenti possano conoscere il terrore durante l'inseguimento e come alla fine la violenza gratuita dell'uomo possa avere la meglio su un essere indifeso. Da chi questo potrebbe essere considerato educativo? Oltre che dai cacciatori che però sono legittimati dalla tutela di un proprio interesse personale e non rappresentano che l'1% della popolazione, peraltro sempre di più, per fortuna, in forte diminuzione".*

*"Spero che qualcuno fermi questa idea squallida – conclude Morelli – e priva di ogni fondamento morale etico ed educativo. Noi Verdi, faremo il possibile perché questo barbaro progetto non vada avanti, ricordando che il paragone di prima sulla mafia, era sì eccessivo, ma non privo di fondamento. La mafia infatti per far "abituare" alla violenza e alla crudeltà i suoi affiliati, li faceva e fa, esercitare sugli animali, creature indifese, da uccidere per farsi la mano. Non facciamo sì che la cultura della violenza entri nelle scuole, altrimenti avremo perso tutti una battaglia. Quella della cultura con la C maiuscola con cui invece dovremmo educare i nostri figli".*

**2** - L'articolo veniva ripreso e pubblicato *on line* in data 26 aprile 2011 sul sito dell'Associazione Vittime della Caccia, <http://www.vittimedellacaccia.org>. (cfr. allegato 2), nonché, in data 27 aprile 2011, su quello <http://newsanimaliste.myblog.it> (cfr. allegato 3).

**3** – In data 30 aprile 2011 io sottoscritto, collegandomi alla rete, perché in precedenza avvisato dal mio collega di studio avv.Pasquale Luciano che aveva già letto i materiali predetti, mettendosi poi in comunicazione con me per darmi notizia dell'esistenza degli stessi, prendevo visione dei predetti articoli e venivo a conoscenza delle dichiarazioni della sig.ra Morelli ivi riportate tra virgolette.

\* \* \* \* \*

**4** - Le parole che, secondo quanto riportato nel testo dei predetti articoli , ha pronunciato (o scritto) la sig.ra Cristina Morelli, hanno un contenuto chiaramente ingiurioso e diffamatorio nei confronti di persone che, come me, praticano la caccia e dei cacciatori in genere, considerati individualmente e quale insieme di persone.

Invero, la sig.ra Morelli, come si desume dai passi sopra evidenziati, propone ripetutamente un accostamento tra l'educazione alla caccia ed ai valori che essa sottende, a partire da quelli di un rapporto diretto dell'uomo con l'ambiente e con la natura che lo circonda e del rispetto degli animali, considerati non come esseri da torturare, bensì creature di cui conoscere le abitudini e con cui confrontarsi in modo leale, nei limiti di cacciagione imposti dalla legge, e la trasmissione di modelli di comportamento da mafiosi a giovani che vivano in zone ad alta densità di presenza della delinquenza organizzata, i cui adepti sono notoriamente dediti ad attività criminali ed alla commissione di delitti efferati, sottintendendo, in tal modo, che i cacciatori condividano con i criminali sentimenti, idee e pratiche. Tale paragone tra tutti coloro che praticano la caccia e coloro che appartengono ad una organizzazione criminale come la mafia, dopo essere stato proposto, viene addirittura esplicitamente definito nelle dichiarazioni riportate, **“non privo di fondamento”**,

Affermare, infatti, come fa la sig.ra Cristina Morelli che *“pensare che solo perché a Rocchetta Vara in ogni famiglia esiste un cacciatore, questo può permettere di insegnare la caccia come il rispetto delle tradizioni, è come dire che in quei territori dove la mafia è purtroppo ben radicata, in ogni famiglia “potrebbe esistere” un mafioso e quindi facciamo educazione a diventare mafiosi”* significa proporre un inaccettabile parallelismo tra la tradizione, evidentemente radicata nelle famiglie di Rocchetta Vara, di praticare la caccia - attività perfettamente legittima, se esercitata secondo le regole e nei periodi previsti dalla legge - e la potenziale, a detta della Morelli, possibilità che nelle famiglie residenti in territori ove è radicato il fenomeno mafioso almeno un componente della famiglia possa appartenere alla suddetta organizzazione criminale.

A parte la totale inaccettabilità e l'offensività dell'idea che i componenti di famiglie che vivono in territori ove è diffuso il fenomeno mafioso avrebbero quasi una sorta di propensione “naturale” ad entrare a far parte di tali consorterie criminali, non vi è chi non veda come il paragone proposto tra la tradizione venatoria e quella mafiosa, oltre che del tutto privo di fondamento logico, assuma caratteristiche fortemente denigratorie, ledendo la reputazione e il decoro dei cacciatori.

Inoltre, nelle battute finali della sua dichiarazione la signora Morelli utilizza espressioni con caratteristiche ulteriormente diffamatorie, in quanto, pur se premette che il paragone sulla mafia è eccessivo, subito dopo specifica che esso non è *“privo di fondamento”*, in considerazione del fatto che *“la mafia infatti per far “abituare” alla violenza e alla crudeltà i suoi affiliati, li faceva e fa, esercitare sugli animali, creature indifese, da uccidere per farsi la mano”*. In tale passaggio la sig.ra Morelli, di fatto mette sullo stesso

livello i cacciatori ed i mafiosi ed addirittura fa capire, con frasi piuttosto esplicite, che i bambini della scuole ai quali dovrebbero essere illustrati i fondamenti della attività venatoria andrebbero considerati alla stregua dei giovani neo adepti delle consorterie criminali mafiose, ai quali verrebbe imposto di uccidere animali indifesi.

5 - Orbene, Ill.mo Sig.Procuratore, indipendentemente da quelle che possono essere le opinioni personali di ogni cittadino sulla caccia e su coloro che la praticano (nei confronti dei quali è del tutto legittimo poter esercitare il diritto di critica esprimendo liberamente il proprio pensiero), non vi è dubbio che l'eventuale dissenso nei confronti di qualsivoglia soggetto, ivi compresi quelli che come me, e come gli iscritti al mio partito, praticano le attività venatorie, debba essere espresso sempre nel rispetto della reputazione, della dignità, dell'onore e del decoro di coloro che sono oggetto di critica, evitando l'uso di espressioni gratuitamente offensive ed irrispettose.

Nel caso in specie la sig.ra Cristina Morelli ha travalicata la soglia del corretto esercizio del diritto di critica ed è incorsa nei reati di diffamazione e di ingiuria. E' palese, infatti, come le parole e le espressioni usate dalla Morelli offendano pesantemente la reputazione, l'onore e la dignità di tutti coloro che, come me e come gli iscritti al mio partito, nel rispetto delle normative vigenti, praticano la caccia.

Nel caso in specie la sig.ra Cristina Morelli, ha introdotto, per sostenere la sua critica alla proposta del Sindaco di Rocchetta espressioni che esorbitano dal tema apparentemente in discussione e che sono finalizzate in maniera esclusiva a ledere la reputazione dei cacciatori, esorbitando completamente dal diritto di critica. Invero, come ha affermato la Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass. Pen., Sez. I, 16/11/2005, n. 44395, Gangemi), il diritto di critica, che può anche essere non obiettivo, deve tuttavia sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione **nei limiti della correttezza del linguaggio**, senza l'utilizzo di espressioni "gratuite", inutilmente offensive perchè non necessarie all'esercizio del diritto (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 22 aprile 1999, Simone). Accostando il gruppo sociale dei cacciatori ad una organizzazione criminale come la mafia, il limite del diritto di critica è stato sicuramente travalicato dalla sig.ra Morelli. Le sue insinuanti e ripetute allusioni contenute nelle dichiarazioni sopra riportate circa una comunione di valori e di pratiche tra cacciatori e mafiosi esorbitano dal diritto di critica e ledono gravemente l'onore e la reputazione dei cacciatori tutti, mio personale, in quanto appartenente a detta categoria sociale, e per gli stessi motivi, del mio partito e degli iscritti di esso.

6 – Non vi è dubbio che, propalando le sue dichiarazioni, con le modalità che la S.S.Ill.ma vorrà accertare, non essendo esse conosciute a me sottoscritto nè desumendosi esse dal materiale a mia disposizione, la sig.ra Cristina Morelli abbia compiuto il delitto di diffamazione, di cui sussistono nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi.

Sotto il profilo soggettivo (costituito dal dolo generico, inteso come la consapevolezza di ledere l'onore o la reputazione di un altro soggetto, senza che sia necessario l'animus nocendi), il carattere diffamatorio delle espressioni usate dalla sig.ra Morelli assume una connotazione diffamatoria intrinseca che non poteva sfuggire all'agente, sicchè nessuna particolare indagine sulla ricorrenza o meno dell'elemento soggettivo del reato si presenta necessaria (cfr. Cass Pen., Sez. V, 18.5.2000 Guida al Diritto, 2000, 29, 8).

Per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato, l'effetto diffamatorio è stato raggiunto con valutazioni o giudizi offensivi dell'altrui reputazione, utilizzando le espressioni suggestionanti sopra riportate.

Inoltre, nel caso in specie, poiché le affermazioni offensive sono state espresse dalla sig.ra Cristina Morelli con modalità tali da essere poi diffuse dalla stampa *on line* e quindi, potenzialmente idonee a raggiungere il sottoscritto, quale cacciatore e quale presidente del partito Caccia Ambiente, che in quanto associazione ben può essere soggetto passivo dei delitti di cui si tratta (Cass. Pen., Sez. III, 07/10/1998, n. 12744), il delitto di diffamazione concorre con quello di ingiuria, poiché nella concreta fattispecie comprende elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici. (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. V 04.02.2002 n. 12160).

Sul punto faccio presente che il comma secondo dell'art. 594 c.p. estende la pena a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa e che il dolo generico può assumere anche la forma del dolo eventuale (cfr. Cass. Pen., V Sez., 22.5.1972).

\* \* \* \* \*

7 – La pubblicazione delle predette dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie della sig.ra Cristina Morelli sui siti internet sopra indicati integra, a mio giudizio, i reati di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, co. III, c.p., da parte dei responsabili dei siti, del direttore del Giornale on line sopra citato, dei membri della redazione del giornale predetto ("la Redazione" apparendo la firmataria dell'articolo), soggetti tutti che la S.V.Ill.ma vorrà identificare disponendo le opportune indagini, nonchè da parte della sig.ra Cristina Morelli, in relazione alla cui posizione rilevo che l'elemento

soggettivo è anche in tal caso costituito dal dolo eventuale, avendo ella provalato le predette dichiarazioni anche con la consapevolezza che esse potessero essere diffuse con il mezzo della stampa o con altri mezzi di pubblicità, nonché, ancora, da parte di tutti i soggetti che risulteranno responsabili all'esito delle indagini della pubblicazione on line del predetto materiale.

Al riguardo rilevo che l'illiceità delle dichiarazioni riferite era direttamente rilevabile da tutti i predetti soggetti. Riportando e permettendo la pubblicazione on line di valutazioni gratuitamente e palesemente offensive dell'altrui reputazione i predetti soggetti sicuramente hanno consumato i predetti delitti e sono perciò punibili per detto titolo, avendo essi il dovere di verificare il requisito della continenza di dette espressioni, evidentemente carente nel caso in specie ( Cfr. Cass. Pen., 25 gennaio 1999, n. 935; (Cass. 17.03.1980, n.516; cass Pen., Sez. Unite, 3740 del 2001).

Di fatto i predetti soggetti con la loro condotta hanno svolto la funzione di "cassa di risonanza" delle frasi lesive dell'altrui onore dette o scritte (sul punto chiedo che la S.S.III.ma voglia svolgere le opportune indagini) dalla sig.ra Cristina Morelli, divenendo, in tal modo, coautori del delitto e quindi consapevoli strumenti di diffamazione, conferendo il loro contributo causale alla diffusione dell'offesa all'altrui reputazione, di talchè la loro condotta non può non essere sussumibile nell'ambito della previsione normativa dell'art. 110 c.p., rispondendo secondo lo schema del concorso di persone nel reato, ove il fatto non sia giustificato, come nel caso in specie, dallo "*ius narrandi*" (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 5313 del 26 aprile 1999); né ha rilievo che detti soggetti non siano stati, in ipotesi, d'accordo con le opinioni manifestate dall'intervistato, essendo all'uopo sufficiente la volontaria diffusione della dichiarazione diffamatoria (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 480 del 19 gennaio 1984).

Inoltre, la notizia che la sig.ra Cristina Morelli avesse provalato le sue dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie contro i cacciatori, intesi come insieme e come categoria sociale, non costituiva di per sè un "fatto" così rilevante nella vita pubblica. La notizia, infatti, era la contrarietà del gruppo politico e delle associazioni a cui appartiene la sig.ra Morelli alla proposta del Sindaco, non il fatto che un esponente delle organizzazioni animaliste e dei Diritti dei Verdi aveva ingiuriato o diffamato i cacciatori.

Inoltre i soggetti sopra indicati - e di cui chiedo che la S.S.III.ma voglia accertare le generalità - rispondono di ingiuria in concorso con la sig.ra Morelli, a titolo di dolo eventuale, per i reati di ingiuria consumati nei miei confronti, del partito che rappresento e degli iscritti dello stesso.

**8 - La Giurisprudenza di Legittimità ha avuto modo di recente di affrontare**

alcune questioni in ordine allo specifico reato di diffamazione commesso a mezzo di internet. In particolare è stato evidenziato che nell'ipotesi in cui il messaggio diffamatorio venga immesso in rete, utilizzando uno spazio web - come nell'ipotesi in specie - la comunicazione deve intendersi effettuata erga omnes, seppure entro i limiti ovviamente degli utilizzatori della Rete.

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la diffamazione posta in essere mediante Internet è punibile in forza del 3° co. dell'art. 595, poiché tale norma, riferendosi «all'offesa recata [...] con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», consente di far rientrare nel suo alveo anche il mezzo telematico. (C., Sez. V, 17.11.2000; C., Sez. V, 27.12.2000), cfr. anche la recente sentenza (Cass. pen., Sez. V, 01/07/2008, n.31392) ove si ribadisce che “ *La diffamazione commessa tramite internet integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. perché commessa con "altro mezzo di pubblicità" rispetto alla stampa* “.

In ordine al momento consumativo del reato, nel caso di diffamazione posta in essere attraverso internet il Giudice di legittimità ha chiarito come il reato si consuma al momento della ricezione del messaggio diffamatorio da parte di terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa, trattandosi di un reato di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico; consistente nella percezione da parte del terzo dell'espressione offensiva (C., Sez. V, 17.11.2000). A tale proposito richiamo anche Cass. Pen., Sez V, 25.7.2006 che, conformemente ad altra giurisprudenza precedente, (ad es. C., Sez. V, 27.12.2000) ha ribadito come **la diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, vale a dire cioè nel momento e nel luogo in cui il collegamento viene attivato.**

In alternativa - per quanto riguarda il problema dell'individuazione del *forum commissi delicti* - considerato che la globalizzazione informatica si presenta ontologicamente dissociata dal concetto di territorialità e quindi risulta arduo potervi scorgere l'*ubi consistam* – la Giurisprudenza ritiene di poterlo individuare nel luogo dove si trova il server (il computer collegato in rete sul quale sono caricate le pagine del sito) che contiene le pagine web con dichiarazioni diffamanti, quindi, che individua il luogo dove la notizia diviene pubblica la prima volta.

Ove la S.S.III.ma aderisca a tale ipotesi, si chiede la trasmissione degli atti alla competente Procura.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso io sottoscritto, come generalizzato in intestazione, in proprio e nella mia sopra indicata veste sporgo formale denuncia querela nei confronti della signora Cristina Morelli nonché nei confronti dei predetti soggetti da identificare, nonché, ancora, nei confronti di quanti risulteranno implicati all'esito delle indagini svolte, persone tutte nei confronti delle quali formulo specifica istanza di punizione per i fatti di cui alla narrativa che precede, per i delitti previsti e puniti dagli articoli 594, 595 e 596 bis c.p. nonché per tutte le fattispecie di reato che la S.V. Ill.ma riterrà di ravvedere in detti fatti.

Nomino mio difensore l'avv. Adolfo Criscuoli, del foro di Salerno, con studio in Salerno, alla via Lucio Petrone ¼ (telefax 089-405275).

Chiedo di essere avvisato in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari nonché in caso di richiesta di archiviazione.

\* \* \* \* \*

Deposito alla presente gli allegati richiamati in narrativa.

Con ossequio  
Salerno 22.7.2011

Avv. Prof. Angelo Dente

